

COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.10 DEL 22-02-24

Ufficio: EDILIZIA PRIVATA-AMM.NE PATRIMONIO

Oggetto: ACCETTAZIONE DONAZIONE DEL TERRENO UBICATO ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO DI MASSA MARITTIMA PER FINALITA' DI INTERESSE GENERALE INDIVIDUATO AL CATASTRO TERRENI AL FOGLIO 144 P.LLE 31 E 294.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 21/02/2024 con nota acclarata al prot.3195, i Sig.ri Gianfranco Bacci nato a Massa Marittima (prov. GR) il 9 maggio 1943, residente in Massa Marittima (prov. GR) in via delle Coste, n. 10 e Paola Bacci nata a Massa Marittima (prov. GR) il 15 aprile 1947, residente in Massa Marittima (prov. GR) via Marconi, n. 7 hanno manifestato la volontà di donare liberamente al Comune di Massa Marittima il terreno di loro proprietà individuato al Catasto Terreni al Foglio 144 mappali n. 31 come orto urbano, RD Euro:15.55- RA Euro:8.88 e mappale 294 come Uliveto Classe 1 RD Euro:13.90- RA Euro:12.26 con superficie complessiva di mq. 4.026,00.

RICHIAMATI gli articoli 769 e seguenti del Codice Civile, in materia di donazioni ed in modo particolare:

- l'articolo 782 del Codice Civile, 1° comma, in base al quale la donazione deve essere fatta per atto pubblico ed in forma solenne, a pena di nullità, e l'accettazione può essere fatta in calce all'atto stesso di donazione o con atto pubblico successivo;
- l'articolo 782 del Codice Civile, 2° comma, in base al quale, nel caso in cui l'accettazione venga effettuata con atto pubblico posteriore, la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificata al donante;

DATO ATTO CHE, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 15 maggio 1997 n. 127, l'accettazione di donazioni da parte dei Comuni non è più soggetta ad autorizzazione prefettizia, come confermato successivamente con Legge 22 giugno 2000 n. 192;

VISTO, in particolare, l'art 13, comma 1, della legge 127/97, così come sostituito dall'art. 1, L. 22 giugno 2000, n. 192, che prevede quanto segue: "1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati. Sono altresì abrogati l'articolo 600, il quarto comma dell'articolo 782 e l'articolo 786 del codice civile, nonché le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto";

VISTO l'articolo 42, comma 2°, lettera l), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che demanda al Consiglio Comunale la competenza a deliberare gli acquisti e le alienazioni immobiliari;

VISTA la relazione di stima di cui all'allegato "B", redatta dal Responsabile del Settore 3 Geom. Michele Mori concernente il valore della donazione stimato in €. 11.000,00 (undicimila/00) e che lo stesso si ritiene congruo ai correnti valori di mercato per i terreni della medesima fattispecie e tipologia di quello oggetto di donazione;

CONSIDERATO che l'area in argomento è oggetto di un progetto di riqualificazione delle Mura Civiche approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.100 del 22/07/2022 e che tale intervento intende assicurare l'integrale permanenza dei valori che connotano le mura "massetane" come bene culturale ed identitario, attraverso una coordinata attività di prevenzione, manutenzione e restauro, utile prioritariamente a garantire la tutela del manufatto e finalizzato a favorirne la fruizione da parte del pubblico, per spirito di liberalità e senso civico;

RAVVISATO che è interesse dell'Amministrazione accettare la donazione del terreno in oggetto in quanto permetterebbe l'attuazione del progetto di Restauro e Valorizzazione e messa in sicurezza delle Mura Civiche di Massa Marittima approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.100 del 22/07/2022 e che con tale atto si formalizza la destinazione dello stesso a finalità pubbliche volute dal donante prefigurando un indubbio vantaggio per l'Ente;

APPURATO che dalla stessa relazione di stima si evince altresì il vantaggio economico dell'operazione in quanto le uniche spese a carico del Comune consistono nella registrazione e trascrizione dell'atto di donazione sicuramente inferiori al valore del bene donato, determinando al contempo l'incremento dello stato patrimoniale dell'Ente;

RILEVATO, altresì, che l'istituto giuridico della donazione, la cui disciplina è prevista negli artt. 769 e seguenti del titolo V del libro II del codice civile, impone che il Comune – donatario formalizzi il proprio intendimento con apposito atto deliberativo, il cui contenuto verrà successivamente trasfuso nell'atto pubblico;

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti favorevoli,astenuti....contrari espressi nelle forme di legge dai n..... consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **DI ACCETTARE** la donazione dell'immobile identificato in preambolo imprimendo la destinazione pubblica sui terreni ricevuti in donazione e garantendone il divieto di alienazione per almeno cinquanta anni dalla data di stipula dell'atto come da volontà dei donatori;
2. **DI PRENDERE ATTO**
 - a. che l'accettazione della donazione di cui trattasi determina un incremento dello Stato Patrimoniale dell'Ente, e come tale è ad esclusivo vantaggio di questo Comune;
 - b. che il perfezionamento della donazione rimane subordinato alla stipula dell'atto pubblico di donazione a pena di nullità;
 - c. che a fronte di espressa richiesta da parte della proprietà i beni donati dovranno essere utilizzati per attività di riqualificazione del patrimonio pubblico come da progetto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.100 del 22/07/2022 e comunque destinati perpetuamente per finalità pubbliche e a vincolo di inalienabilità per almeno cinquanta anni;
3. **DI INSERIRE** i beni così acquisiti nel patrimonio comunale indisponibile;
4. **DI COMUNICARE** ai soggetti donanti copia del presente provvedimento;
5. **DI ASSUMERE** a carico del bilancio comunale tutte le spese inerenti la stipula dell'atto notarile, nessuna esclusa ed eccettuata;
6. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore 3 di adottare gli atti conseguenti e derivanti dall'approvazione del presente atto;
7. **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto: ACCETTAZIONE DONAZIONE DEL TERRENO UBICATO ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO DI MASSA MARITTIMA PER FINALITA' DI INTERESSE GENERALE INDIVIDUATO AL CATASTRO TERRENI AL FOGLIO 144 P.LLE 31 E 294.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:

Data,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

Data,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO